

*Revisione straordinaria delle partecipazioni  
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016*

***RELAZIONE TECNICA***

## 1- Breve premessa di carattere normativo.

Ai sensi dell'art. 24 del d.lgs 175/2016 (come innovato dal d.lgs. 100/2017) gli enti locali sono tenuti ad effettuare "*con provvedimento motivato*" una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere alienate. In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare "*un piano di riassetto*" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (cfr. art. 20, comma 1 del d.lgs. 175/2016).

Il provvedimento motivato di ricognizione delle partecipazioni possedute costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 190/2014.

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3 del Tusp, il provvedimento di ricognizione, dopo l'approvazione, dovrà essere trasmesso:

(1) alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

(2) entro il mese di ottobre (ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 100/2017), alla struttura di "*monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società*" prevista dall'articolo 15 del d.lgs. 175/2016 e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il portale *online* disponibile sul sito [www.dt.mef.gov.it](http://www.dt.mef.gov.it)

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "*entro un anno dalla conclusione della ricognizione*" (cfr. articolo 24, comma 4 del d.lgs. 175/2016).

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione, il socio pubblico non potrà esercitare "*i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile*" (cfr. art. 24, comma 5, del d.lgs. 175/2016).

Secondo l'articolo 24, comma 1 del d.lgs. 175/2016, le amministrazioni devono razionalizzare le partecipazioni dirette e indirette:

- "*non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4*";
- "*che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2*";
- o che "*ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2*".

Vediamo nel dettaglio i casi nei quali vi è obbligo di razionalizzazione.

### Partecipazioni "non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4"

Ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 175/2016, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "*produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*". In particolare, le categorie previste dalla norma che ne consentono la costituzione, acquisizione o mantenimento sono le seguenti:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (cfr. articolo 4, comma 2 lett. a);
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (cfr. articolo 4, comma 2 lett. b);
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di paternariato, con un imprenditore privato (cfr. articolo 4, comma 2 lett. c);
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (cfr. articolo 4, comma 2 lett. d);
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di

enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016 (cfr. articolo 4, comma 2 lett. e);

Inoltre, sempre l'articolo 4 prevede:

- che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "*acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*" (cfr. art. 4, comma 3);
- che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (cfr. art. 4, comma 6);
- che siano ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (cfr. art. 4, comma 7);
- che sia salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (cfr. art. 4, comma 8);
- che, infine, sia salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (cfr. art. 4, comma 9-bis).

#### Partecipazioni "che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2".

A mente dell'art. 5, comma 1 del d.lgs. 175/2016, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite "*deve essere analiticamente motivato*". Attraverso tale motivazione, l'Amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4;
- evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del d.lgs. 175/2017, invece, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve dare "*atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese*".

#### Partecipazioni che "ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2 del Tusp, ovvero:

- società prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei

- dipendenti (cfr. art. 20, comma 2 lett. b);
- società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (cfr. art. 20, comma 2 lett. c);
  - società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500mila euro (cfr. artt. 4, comma 2, lett. d, 26, comma 12-*quinquies*);
  - società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (cfr. art. 20, comma 2 lett. e). A tal fine, le società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Tusp (cfr. art. 26, comma 12-*quater*);
  - necessità di contenimento dei costi di funzionamento (cfr. art. 20, comma 2 lett. f);
  - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (cfr. art. 20, comma 2 lett. g).

## **2. La strategia di razionalizzazione del Piano operativo adottato ai sensi della legge 190/2014 ed i risultati conseguiti.**

**2.1.** - La revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione del 2015 redatto ai sensi della legge 190/2014 il cui articolo 1, nei commi 611 e 612 prevedeva criteri di razionalizzazione sostanzialmente sovrapponibili a quelli indicati nel Tusp (anche se oggi più numerosi). I criteri cui il processo di razionalizzazione della legge 190/2014 doveva ispirarsi erano:

a) eliminazione delle società e partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione (cfr. art. 1, comma 611, lett. a);

b) soppressione delle società che risultavano composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (cfr. art. 1, comma 611, lett. b);

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni (cfr. art. 1, comma 611, lett. c);

d) aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (cfr. art. 1, comma 611, lett. d);

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni (cfr. art. 1, comma 611, lett. e).

**2.2.** - Segue un breve sunto sul Piano approvato e sui risultati conseguiti.

Con delibera n. 8 del 30 marzo 2015, il Consiglio comunale ha approvato e fatto proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, corredato di apposita relazione tecnica. Con il Piano operativo, sulla base delle argomentazioni/dati contenuti nella relazione tecnica, l'Amministrazione ha sostanzialmente: (i) ribadito il conferimento di Ersu s.p.a. in Retiambiente s.p.a. "*secondo tempi e modalità fissate dall'Autorità dei rifiuti Toscana Costa*"; (ii) confermato la dismissione di Versilia Acque s.p.a., "*secondo tempi e modalità scanditi dall'amministratore unico*" e proposto la dismissione della partecipazione in Fidi Toscana s.p.a., Internazionale Marmi e Macchine Carrara s.p.a. e Toscana Energia s.p.a..

Quanto ai risultati:

Conferimento di Ersu s.p.a.: Con delibera di Consiglio comunale n. 64 del 24 dicembre 2015, il Comune di Pietrasanta ha: (i) aderito all'aumento di capitale di RetiAmbiente s.p.a., società che è stata scelta dall'Autorità servizio rifiuti Toscana Costa quale futura affidataria del servizio di gestione unica d'Ambito del servizio integrato dei rifiuti urbani; e (ii) conferito, a titolo di sottoscrizione dell'aumento di capitale di RetiAmbiente s.p.a., la propria partecipazione detenuta nella società Ersu s.p.a.. In data 28 dicembre 2015, con atto rep. 22829 Notaio Massimo Cariello è stato deliberato l'aumento del capitale di RetiAmbiente s.p.a., mediante emissione di azioni riservate all'ingresso di nuovi soci tra cui il Comune di Pietrasanta, da sottoscrivere entro il termine di trenta giorni dalla data di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese, e da liberarsi mediante il conferimento delle azioni rappresentanti, quanto al Comune di Pietrasanta, il capitale sociale detenuto in Ersu s.p.a..

Quanto alla dismissione di Versilia Acque s.p.a.: Con delibera n. 57 resa in data 11 novembre 2015, il Consiglio comunale ha approvato l'indirizzo di dismissione, stante il perdurare delle ragioni di opportunità illustrate nel Piano operativo di razionalizzazione ed ha approvato il percorso proposto dall'Organo di Amministrazione che prevede: (i) la trasformazione della Società da s.p.a. in s.r.l.. Ciò al fine di permettere la semplificazione della *governance* della società e la riduzione dei costi complessivi; (ii) la riduzione del capitale sociale; (iii) lo scioglimento anticipato della società e sua messa in liquidazione; e (iv) la nomina dell'organo di liquidazione.

In data 28 dicembre 2015, con atto del Not. Avv. Carlo Frati, Rep. 5222, l'Assemblea ha - tra le altre cose - deliberato: (a) la trasformazione della società da s.p.a. in s.r.l.; (b) la riduzione del capitale sociale da Euro 2.513.120,88 ad Euro 10.000,00 con imputazione dell'importo di Euro 2.503.120,88 a riserva straordinaria; (c) di sciogliere anticipatamente la società con la sua messa in liquidazione; e (d) di affidare le operazioni liquidatorie ad un Liquidatore.

Quanto alla dismissione delle partecipazioni in Fidi Toscana s.p.a., Internazionale Marmi e Macchine Carrara s.p.a. e Toscana Energia s.p.a.:

- **Fidi Toscana s.p.a.** - Con delibera n. 225 del 27 ottobre 2015, la Giunta ha avviato l'*iter* di dismissione delle quote azionarie possedute dal Comune di Pietrasanta, condizionando l'aggiudicazione definitiva al mancato esercizio del diritto di prelazione previsto dallo Statuto societario. La procedura di asta pubblica è stata indetta con determinazione dirigenziale n. 3598/2015; purtroppo, non è pervenuta alcuna offerta entro i termini previsti dall'avviso pubblico. La determinazione dirigenziale n. 3866 del 30 dicembre 2015 ha dato atto, quindi, che la procedura indetta è risultata deserta. Stesso giorno è stata inviata nota *pec* alla Società, con la quale è stata chiesta la liquidazione della quota ai sensi dell'art. 1, comma 569 legge 147/2013 e dell'art. 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014. La quota non è stata, ad oggi, liquidata.
- **Internazionale Marmi e Macchine Carrara s.p.a.** - Con delibera n. 226 del 27 ottobre 2015, la Giunta ha avviato l'*iter* di dismissione delle quote azionarie possedute dal Comune di Pietrasanta, condizionando l'aggiudicazione definitiva al mancato esercizio del diritto di prelazione previsto dallo Statuto societario. La procedura di asta pubblica è stata indetta con determinazione dirigenziale n. 3598/2015; purtroppo, non è pervenuta alcuna offerta entro i termini previsti dall'avviso pubblico. La determinazione dirigenziale n. 3866 del 30 dicembre 2015 ha dato atto, quindi, che la procedura indetta è risultata essere deserta. Stesso giorno è stata inviata nota *pec* alla Società, con la quale è stata chiesta la liquidazione della quota ai sensi dell'art. 1, comma 569 legge 147/2013 e dell'art. 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014. La quota non è stata, ad oggi, liquidata.
- **Toscana Energia s.p.a.** - Con delibera n. 223 del 27 ottobre 2015, la Giunta ha avviato l'*iter* di dismissione delle quote azionarie possedute dal Comune di Pietrasanta, condizionando l'aggiudicazione definitiva al mancato esercizio del diritto di prelazione previsto dallo Statuto societario. Con determinazione dirigenziale n. 3800 del 29 dicembre 2015, il comune ha affidato il servizio di redazione di perizia asseverata di stima della società, tramite lo strumento regionale di *e-procurement* Start. La perizia è pervenuta all'Ente in data 5 settembre 2017. Seguirà, quindi, procedura ad evidenza pubblica per la cessione della partecipazione.

### **3 - Ricognizione delle società partecipate e revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016**

**3.1.** - Il comune di Pietrasanta, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 175/2016 deteneva le seguenti partecipazioni azionarie dirette:

<b>DENOMINAZIONE</b>
Pietrasanta Sviluppo s.p.a.
Gaia s.p.a.
ERP Lucca s.r.l.
CTT Nord s.r.l.
Retiambiente s.p.a.
C.E.T. Srl
Versilia Acque s.p.a. in liquidazione
Toscana Energia s.p.a. (in corso di dismissione)
Fidi Toscana s.p.a. (in corso di dismissione)
Internazionale Marmi e Macchine Carrara s.p.a. (in corso di dismissione)

Il comune di Pietrasanta non deteneva/detiene partecipazioni per il tramite di una società o altro organismo a controllo pubblico da parte del Comune. Le "*indirette*" sono principalmente concentrate in CTT Nord s.r.l., Fidi Toscana s.p.a. e Toscana Energia s.p.a., società delle quali il Comune è socio con una partecipazione inferiore all'1%.

Viene, inoltre, confermata la considerazione, già espressa in sede di Piano operativo di razionalizzazione di cui alla legge 190/2014, secondo cui, vista la misura della partecipazione dell'Ente nelle stesse, sarebbe pressoché impossibile la realizzazione di qualsiasi strategia di gestione/partecipazione non essendoci alcuna capacità decisionale in seno alla partecipata di primo livello.

#### **3.2. - Le società dirette.**

**Pietrasanta Sviluppo s.p.a.** - La società, posseduta per intero dal Comune di Pietrasanta, e costituita nel 2008, opera per il perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale con lo scopo primario di gestire e valorizzare il patrimonio conferito, di quello che verrà conferito e di quello acquisito; la stessa opera anche per ricercare la migliore efficienza dei servizi pubblici locali.

Ad oggi, i servizi alla stessa affidati sono: (a) servizio affissioni; (b) refezione scolastica; (c) scassetto parcometri e vigilanza e accertamento delle violazioni sulle aree di sosta a pagamento.

Per i dati riferiti al 31/12/2015 si rimanda a quanto indicato nella scheda 03.02 di cui all'allegato A.

Essendo la quota di partecipazione societaria significativa (100%), si conclude l'analisi con ulteriori dati riferiti al 31/12/2016:

Numero amministratori: 1

Numero medio dipendenti a tempo indeterminato: 40,75

Numero medio dipendenti a tempo determinato: 16,08

Compenso amministratori: Euro 10.400

Compenso Sindaci: Euro 14.376

Risultato esercizio 2016: Euro - 2.326.917. Il risultato d'esercizio, come anche indicato dal Collegio sindacale nella relazione al bilancio 2016 è determinato "nel maggior valore, dall'importo della svalutazione effettuata sul cespite 'Stabilimento Balneare Bagno Pietrasanta' che ha prodotto una perdita di valore pari a euro 2.300.000 oltre alla quota di ammortamento del cespite di euro 33.000".

Trattandosi, quindi, di perdita di esercizio (2016) di carattere eccezionale e, pertanto, presumibilmente non ripetitiva, la società non sarà oggetto di razionalizzazione neppure in ordine ad un eventuale contenimento di costi.

Non vengono presentate, in questa sede, proposte di razionalizzazione alla luce dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016, essendo partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e sussistendo il requisito previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a) del medesimo decreto legislativo. E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione in detta società.

**Gaia s.p.a.** - La società ha per oggetto l'impianto e la gestione dei servizi idrici integrati, nonché le attività a questa complementari, presupposte o conseguenti. Dalla relazione sulla gestione bilancio 2016 si ricava che la società gestisce il SII in 46 Comuni delle province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia per un totale di circa abitanti 433.000 su un territorio di 2.593 Km<sup>2</sup>. Nella convenzione dell'Autorità Idrica Toscana – Conferenza territoriale n. 1 “Toscana Nord” per la gestione del servizio idrico integrato con Gaia s.p.a. (aggiornata alle modifiche disposte con delibera di assemblea n. 15 anno 2017), all'articolo 1, si legge: “Il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio è la gestione in house, in adempimento alle deliberazioni dell'Assemblea Consortile n. 37 del 27 dicembre 2007 e n. 12 del 29 settembre 2011 ai sensi degli artt. 149-bis e 172 del d.lgs. 152/2006, nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente”.

Il comune di Pietrasanta partecipa alla società nella misura dell'8.756%.

Gli ultimi cinque bilanci hanno chiuso in utile, come da grafico che segue.



Per gli ulteriori dati al 31/12/2015, si rimanda a quanto contenuto nell'apposita scheda 03.02 di cui all'allegato A.

Anche il bilancio 2016 ha chiuso con un utile di esercizio (Euro 624.231).


La società svolge servizi di interesse generale che ne giustificano il mantenimento.

Le economie di scala, conseguenti alla gestione del servizio in favore di molteplici comuni, dettano la convenienza economica e la sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'Ente.

Non vengono presentate, in questa sede, proposte di razionalizzazione alla luce dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016, essendo partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e sussistendo il requisito previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a) del medesimo decreto legislativo. E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione in detta società.

**E.R.P. Lucca s.r.l.** - Società con funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione ed alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'Erp in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito, ai sensi dell'art. 3, comma 1 L.R.T. 77/98. La società ha, inoltre, funzioni attinenti a nuove realizzazioni, secondo i contratti di servizio stipulati con la conferenza di ambito ottimale Lode e con i singoli Comuni che ne sono soci. Il Comune partecipa alla Società nella misura del 7,35%.

Il grafico di cui sotto, mostra i risultati degli esercizi 2011-2015.



Per gli ulteriori dati al 31/12/2015 si rimanda a quanto indicato nell'apposita scheda 03.02 di cui all'allegato A.

Il bilancio 2016 ha chiuso con un utile pari a Euro 37.664,96.

La società svolge servizi di interesse generale, che ne giustificano il mantenimento.

Non vengono presentate, in questa sede, proposte di razionalizzazione alla luce dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016, essendo partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e sussistendo il requisito previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a) del medesimo decreto legislativo. E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione in detta società.

**CTT Nord s.r.l.** - Società a capitale misto pubblico/privato, costituita a compimento di un percorso di aggregazione societaria sostenuto dalle principali aziende di trasporto pubblico della Toscana nord occidentale. Ad essa sono state conferite tutte le attività legale al trasporto pubblico precedentemente svolte da ATL s.p.a. di Livorno, CPT s.p.a. di Pisa e Clap s.p.a. di Lucca. Nel 2016 il servizio è stato affidato tramite il ricorso alle imposizioni d'obbligo di servizio di cui al regolamento CE 1370/2007, dalla "Provincia di Lucca (VAIBUS) per il servizio extraurbano ricadente sul medesimo territorio provinciale e per il servizio extraurbano di interesse Regionale (Lucca - Firenze-Pisa-Lucca, Viareggio-Lucca-Firenze)" (cfr. Relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio 2016, pag. 2).

Il comune di Pietrasanta partecipa alla società con una percentuale pari a 0,493%

Per i dati al 31/12/2015 si rimanda a quanto indicato nell'apposita scheda 03.02 di cui all'allegato A, dalla quale, tra le altre cose, si evince che l'esercizio 2015 ha finalmente interrotto il *trend* negativo presente già dall'anno 2011.

Lo stato patrimoniale del bilancio 2016 evidenzia un risultato operativo di Euro 3.601.432 con un risultato d'esercizio positivo di Euro 2.350.082 che si riassume nei seguenti valori:

Attività	€ 139.778.923,00
Passività	€ 103.278.234,00
Patrimonio netto (escluso utile di esercizio)	€ 34.150.607,00
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>€ 2.350.082,00</b>

L'attività della società rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete. Non vengono presentate proposte di razionalizzazione alla luce dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016 essendo partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione in detta società.

**RetiAmbiente s.p.a.**- Società per azioni a prevalente capitale pubblico, partecipata da 97 comuni delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara. E' stata costituita nel 2011 sulla base di un complesso percorso finalizzato all'individuazione di un unico soggetto cui affidare lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'ambito territoriale ottimale "ATO Toscana Costa".

RetiAmbiente S.p.A. ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa", così come definito dalla legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69, nonché dalle modifiche apportate ai sensi del comma 5, art. 30, di detta legge. La società può altresì effettuare le attività strettamente accessorie e strumentali allo svolgimento del servizio sopra indicato.

Da visura camerale del 31/05/2017 risulta ancora inattiva. A tal fine, nella Nota Integrativa al bilancio 2016 risulta che la società *"ad oggi, ha il compito di svolgere le attività preparatorie, organizzative, accessorie e strumentali al conferimento dei beni da parte dei soci ed al successivo ampliamento del suo capitale ad un socio industriale per svolgere la gestione integrata dei rifiuti"* (cfr. Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016, pag. 5).

Il comune di Pietrasanta partecipa nella misura pari a 5,57% (da visura ordinaria del 31/05/2017).

Per i dati al 31/12/2015 si rimanda a quanto indicato nell'apposita scheda 03.02 di cui all'allegato A.

Il bilancio d'esercizio 2016 evidenzia un utile di Euro 144.457, contro una perdita di esercizio di Euro 10.906 dell'esercizio precedente.

La società svolgerà servizi di interesse generale. Non vengono presentate proposte di razionalizzazione alla luce dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016 essendo partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione in detta società.

**Consorzio Energia Toscana a responsabilità limitata, detta C.E.T. Scrl** – La Società è una centrale di committenza, ai sensi della normativa sugli appalti pubblici. Ai sensi della normativa regionale in vigore la Società opera quale soggetto avvalso di Regione Toscana-Soggetto Aggregatore regionale per lo svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico. Persegue la razionalizzazione dell'uso dell'energia, allo scopo del più diretto impiego delle risorse naturali, in armonia con la protezione dell'ambiente dall'inquinamento derivante dai residui della combustione.

Il Comune partecipa nella misura del 0,55%.

Gli ultimi esercizi si sono chiusi in utile.




Per gli ulteriori dati al 31/12/2015 si rimanda a quanto indicato nell'apposita scheda 03.02 di cui all'allegato A. Anche il bilancio 2016 ha chiuso con un utile di esercizio (Euro 8.621).

La società svolge servizi di committenza o di centrali di committenza che ne giustificano il mantenimento, nella misura in cui il Comune si avvale del servizio stesso. Non vengono presentate proposte di razionalizzazione alla luce dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016 essendo partecipazione

strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione in detta società.

**Versilia Acque s.p.a.** - Società per la gestione e realizzazione di impianti idroelettrici e per la gestione di servizi pubblici per Comuni. Il comune di Pietrasanta partecipa nella quota del 11,46%.

La società ha, comunque, chiuso in utile gli ultimi esercizi, come da riepilogo che segue.



Il conto economico 2015 presenta un utile di Euro 28.386.

Da quanto si evince dalla nota integrativa di bilancio 2015, ad oggi l'attività "svolta consiste nella locazione di un capannone oltre a quella di gestione di una partecipazione nella controllata *Hydroversilia s.r.l.*". La partecipazione in *Veia Energia ed Ambiente srl* non risulta più in bilancio "essendo stata ceduta con atto del 23/3/2015 alla società *Estra Energie s.r.l.*".

Per gli ulteriori dati al 31/12/2015 si rimanda a quanto indicato nell'apposita scheda 03.02 di cui all'allegato A.

La società non ha dipendenti nella stessa impiegati, di converso ha spese per l'Amministratore unico (nel 2015).

Il verbale assemblea del 12/11/2014 rep. Repertorio n. 4282 Raccolta n. 3377 del notaio Carlo Frati, ha evidenziato la "volontà dei soci, già più volte manifestata nel corso delle precedenti assemblee ordinarie, di porre, a breve termine, in liquidazione la società per avvenuto raggiungimento dell'oggetto sociale e/o, ricorrendone i presupposti, per addivenire alla fusione per incorporazione da parte della società *ERSU S.P.A.*".


L'assemblea straordinaria del 28/12/2015 ai rogiti del Notaio Carlo Frati di Viareggio rep. N. 5222, raccolta n. 4153, ha deliberato la trasformazione della società da Spa in S.r.l. e, contestualmente, il suo scioglimento anticipato con la messa in liquidazione. Sempre con la stessa assemblea è stata deliberata la riduzione del Capitale Sociale da Euro 2.513.121 ad Euro 10.000.

Il percorso di liquidazione della società era già stato evidenziato nel Piano operativo di razionalizzazione di cui alla legge di stabilità 2015, in quanto già avviato. Ad oggi, in sede di aggiornamento dello stesso, ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 175/2016, viene confermata detta procedura di liquidazione, nelle modalità e termini evidenziati nella deliberazione consiliare n. 57/2015.

**Toscana Energia s.p.a.** - Società per la gestione del servizio di distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia, con destinazione ad usi civili, commerciali, industriali, artigiani ed agricoli. La Società non è titolare di affidamenti da parte del Comune.


La partecipazione del Comune è veramente minimale (pari allo 0,069%).

La compagine societaria è così composta:



I soci pubblici rappresentano soltanto il 51% circa, quindi Toscana Energia non è soggetta a controllo analogo.

La Società ha chiuso gli ultimi bilanci in utile, come da prospetto.



Per gli ulteriori dati al 31/12/2015 si rimanda a quanto indicato nell'apposita scheda 03.02 di cui all'allegato A.

Il capitale sociale pari a euro 146.214.387 è suddiviso in n. 146.214.387 azioni ordinarie da nominali 1 euro ciascuna, ed è interamente versato.

La società è già stata oggetto di razionalizzazione ai sensi della legge 190/2014 (approvata con deliberazione consiliare n. 8 del 30/03/2015), in quanto non rispondente all'obiettivo strategico dell'Amministrazione. Viene, ad oggi, confermata la volontà dell'Amministrazione comunale di cedere le quote possedute nella società; si rimanda a tal fine al Piano operativo di razionalizzazione 2015.

**Fidi Toscana s.p.a.** - L'oggetto della Società è quello di agevolare l'accesso al credito alle imprese di minori dimensioni. La partecipazione del Comune è pari al 0,023%. Il Comune non ha effettuato affidamenti in favore della stessa.

I bilanci 2012-2015 hanno chiuso in perdita, come da prospetto:




Per gli ulteriori dati al 31/12/2015 si rimanda a quanto indicato nell'apposita scheda 03.02 di cui all'allegato A.

Finalmente il bilancio 2016 ha invertito la tendenza negativa, registrando un utile pari a Euro 209.876. A tal fine, la relazione sulla gestione del bilancio 2016 indica che "*nel 2017 dovrebbe proseguire la tendenza ad una modesta crescita economica globale, pur ancora in un contesto di incertezza*" (cfr. Relazione sulla gestione bilancio 2016, pagina 38).

Tuttavia, in seguito alle persistenti perdite societarie ed a causa del fatto che l'inconsistente percentuale di partecipazione comunale non ha permesso e non permette all'Ente di prospettare alcun accordo di ristrutturazione, piano di risanamento o quant'altro, la società è stata inserita nel Piano di razionalizzazione di cui alla legge 190/2014, decisione oggi confermata in sede di razionalizzazione imposta dall'art. 24 del d.lgs. 175/2016; ciò nonostante il fatto che la società rientri tra quelle presenti nell'allegato A al d.lgs. 175/2016. Si richiama quanto già indicato al precedente punto 2.2., precisando che l'Ente proseguirà la procedura di liquidazione delle quote possedute. La procedura di asta pubblica, già espletata conformemente al Piano operativo di razionalizzazione 2015 è andata, infatti, deserta non essendo pervenuta alcuna offerta. L'Ente ha, quindi, chiesto alla società (senza alcun esito) la liquidazione della quota ai sensi dell'art. 1, comma 569 legge 147/2013 e dell'art. 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014. Verrà confermata la richiesta di liquidazione delle quote di partecipazione nella società.

**Internazionale Marmi e Macchine Carrara s.p.a.** - Società per la gestione del complesso fieristico e per l'attività di promozione dell'industria lapidea e delle tecnologie a livello locale, regionale e nazionale. La quota partecipativa è pari allo 0,61%.

Segue l'andamento dei risultati di bilancio 2011-2016.



Il risultato di esercizio è stato inserito nel grafico che precede per dimostrare come il *trend* negativo della società non sia stato invertito neppure nell'ultimo esercizio concluso.

Per gli ulteriori dati al 31/12/2015 si rimanda a quanto indicato nell'apposita scheda 03.02 di cui all'allegato A.

La compagine societaria, non totalmente pubblica, porta ad escludere il cd. controllo analogo.

Il Cda è composto da 6 membri ed è stato nominato dall'assemblea soci in data 12 maggio 2016, mentre al 31/12/2016 il personale era di 5 unità, rientrando nella condizione di cui all'articolo 24, comma 2, lettera b) del d.lgs. 175/2016.

Alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 100/2017, oggi sarebbero "*ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici*" (cfr. art. 4, comma 7 del d.lgs. 175/2016); tuttavia, Internazionale Marmi e Macchine Carrara s.p.a. è già stata oggetto di razionalizzazione con deliberazione consiliare n. 8/2015 in quanto presente la circostanza di cui all'art. 1, comma 611, lett. b) della legge 190/2014. Sussistendo, inoltre, (da quanto risulta nel bilancio 2016) la condizione indicata dall'art. 24, comma 2, lett. b) del d.lgs. 175/2016, la dismissione delle quote di partecipazione nella società viene oggi confermata.

L'Amministrazione comunale ribadisce, infatti, anche alla luce della revisione straordinaria delle partecipazioni imposta dal d.lgs. 175/2016, l'intenzione di ottenere dalla società la liquidazione delle

quote possedute. La procedura di asta pubblica, già espletata conformemente al Piano operativo di razionalizzazione 2015 è andata, infatti, deserta non essendo pervenuta alcuna offerta. L'Ente ha, quindi, chiesto alla società (senza alcun esito) la liquidazione della quota ai sensi dell'art. 1, comma 569 legge 147/2013 e dell'art. 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014. Verrà confermata la richiesta di liquidazione delle quote di partecipazione nella società.

### **3.3. - La strategia di revisione straordinaria.**

Le talvolta irrilevanti percentuali di partecipazione fanno sì che il Comune si trovi nella concreta impossibilità di indirizzare le decisioni societarie anche verso procedure di ristrutturazione aziendali. Quindi, in vista dell'obbligo di revisione straordinaria di cui all'art. 24 del d.lgs. 175/2016, il Comune conferma la decisione di cedere/liquidare le azioni possedute in alcune partecipazioni minoritarie. L'Ente, quindi:

- solleciterà la liquidazione delle quote di **Fidi Toscana s.p.a.** e **Internazionale Marmi e Macchine Carrara s.p.a.**. Tuttavia, trattandosi di partecipazioni di lieve entità, la cessione/liquidazione delle stesse dipenderà anche dalle decisioni di altri soci. Secondo quanto indicato all'art. 24, comma 5 del d.lgs. 175/2016, comunque, il comune di Pietrasanta confermerà la richiesta di dismissione delle partecipazioni e chiederà la liquidazione in denaro delle quote possedute ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile;
- cederà le quote di **Toscana Energia s.p.a.**, tramite procedura ad evidenza pubblica;
- avallerà il percorso di liquidazione della società **Versilia Acque s.p.a.** (secondo modalità e tempi indicati nella deliberazione consiliare n. 57/2015).

Viene, invece, ribadito il mantenimento della partecipazione in **Pietrasanta Sviluppo s.p.a.**, **Gaia s.p.a.**, **E.R.P. Lucca s.r.l.**, **CTT Nord s.r.l.**, **RetiAmbiente s.p.a.** e **Consorzio Energia Toscana a responsabilità limitata (C.E.T. Scrl)**, essendo rispettati i requisiti previsti dal d.lgs. 175/2016.

Pietrasanta, 20 settembre 2017

*Il Dirigente Servizi Finanziari*  
*Massimiliano Germiniasi*